

Pubblicato il 22/02/2023

N. 02969/2023 **REG.PROV.COLL.**
N. 00967/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 967 del 2023, proposto da

Ylenia D'Autilia, rappresentata e difesa dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - Direzione Generale per il personale Scolastico, Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Commissione per la Prova Scritta per la Classe di Concorso A018 Veneto, Accorpata Alla Regione Lombardia, Commissione per la Prova Orale per la Classe di Concorso A018 Veneto, Accorpata Alla Regione Lombardia, non costituiti in

giudizio;

nei confronti

Marco Tabacchini, Anna Chemello, Mariateresa Muraca, Pietro Lembo, Anita Cinot, Tatiana Parma, Serena Bertolin, non costituiti in giudizio;

Martina Pendin, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,

1. Del decreto di esclusione dalle Graduatorie Regionali di Merito del Concorso ordinario, prot. n. 4331 del 22/11/2022, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Direzione Generale, come pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, quale responsabile della procedura concorsuale in virtù dell'accorpamento, nella parte in cui esclude l'odierna ricorrente dal Concorso, per la classe A018, in relazione alla regione Veneto, per presunta assenza di titolo, nonché dell'allegata tabella di esclusione, in cui figura l'odierna ricorrente;

2. Nonché ove occorra delle Graduatorie di merito regionali riferite alla regione Veneto come pubblicate sul sito istituzionale dell'USR Lombardia, in quanto responsabile per l'accorpamento, con il gravato decreto n. 4334 del 22/11/2022, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Direzione Generale, in cui non compare l'odierna ricorrente, nonché di ogni eventuale allegato; 3. Nonché di ogni atto di valutazione delle prove e dei titoli, predisposti dalla Commissione giudicatrice, ivi comprese le griglie ed ogni altro atto di valutazione, se intesi in senso lesivo per la parte ricorrente; 4. Nonché dei calendari delle prove orali, ivi compresi gli elenchi dei candidati ammessi alle prove scritte ed alla prova orale nei limiti dell'interesse e se intesi in senso lesivo; 5. Nonché, ove occorra, degli atti presupposti, consequenziali e nei limiti dell'interesse, ossia:

6. del decreto del Ministero dell'Istruzione 20 aprile 2020, n. 201, recante

“Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”; 7. del Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, ivi compresi eventuali tabelle ed allegati; 8. del Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 3 giugno 2020, n. 649, recante “Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44; 9. del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 01 luglio 2020, n. 749, recante “Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51; 10. del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 11 giugno 2021, n. 826, recante disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041; 11. del Decreto Ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021, a firma del Ministero dell’Istruzione, avente ad oggetto “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106”, nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato 12. del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022 recante: “Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020 n.499 “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, ai

sensi dell'art.59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106"; 13. dell'art. 2 del D.D. 499/2020, ai sensi del quale, nell'ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale provvede all'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni aggregate, rideterminate dal gravato Allegato 2 al gravato D.M. 649/2020; 14. dell'Allegato 2 al D.M. 649/2020, contenente il prospetto delle aggregazioni territoriali tra regioni; 15. dell'art.3 del D.D.499/2020, che disciplina i requisiti di ammissione dei candidati al Concorso ordinario; 16. dell'art. 3, c.8 del citato D.D. 499/2020, ai sensi del quale "I candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura stessa"; 17. dell'avviso di avvio del procedimento di esclusione trasmesso alla candidata, ove esistente, che, in esito alle verifiche effettuate, non risulterebbe in possesso di idonei requisiti di accesso ai sensi della normativa sopra citata; 18. nonché di ogni altra eventuale comunicazione, anche interlocutoria, inviata alla ricorrente tramite cui veniva confermata l'esclusione, nonché di ogni altro atto escludente emesso dall'USR Lombardia, per la classe di concorso A018, in relazione alla regione Veneto, nella parte in cui esclude la ricorrente per presunta assenza del titolo. 19. del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022 recante:"Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020 n.499 "Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art.59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106"; gli artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del D.M. n. 326 del 9 novembre 2021 riguardanti le disposizioni per la formazione delle Commissioni di valutazione; l'allegato 2 del suindicato D.D. n. 649 del 3 giugno

2020 riguardante il prospetto delle regioni con aggregazioni territoriali, ove si precisa che per la classe di concorso A018 risulta essere l'U.S.R. Lombardia responsabile dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione delle relative graduatorie; 20. Nonché, ove occorra, dei decreti relativi alla Commissione giudicatrice del concorso per la classe di concorso A018; 21. Nonché ove occorra degli atti connessi e presupposti, se intesi in senso lesivo per la parte ricorrente, con riferimento al riordino delle classi di concorso; 22. Nonché ove occorra del DPR n. 19/2016, avente ad oggetto "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", a firma del Ministero dell'Istruzione, se inteso in senso lesivo per la parte ricorrente con riferimento ai titoli per l'insegnamento nella classe di concorso A018, ivi comprese le relative tabelle, tra cui la Tabella A, nella parte in cui non dovesse essere intesa come valida per la ricorrente ai fini dell'insegnamento nella predetta classe di concorso A018 ed ai fini dell'ammissione al concorso; 23. Nonché del DM 259/2017 avente ad oggetto "Decreto di revisione e aggiornamento delle classi di concorso" a firma del Ministero dell'Istruzione, se inteso in senso lesivo per la parte ricorrente con riferimento ai titoli per l'insegnamento della classe di concorso A018, ivi comprese le relative tabelle, tra cui la Tabella A, nella parte in cui non dovesse essere intesa come valida per la ricorrente ai fini dell'insegnamento nella predetta classe ed ai fini della partecipazione al concorso ordinario; 24. del comma 8 dell'art.3 del D.D. n.499 del 21 aprile 2020, che prevede che "I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale"; 25. Nonché ove occorra del DM n. 39/1998 avente ad oggetto "Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-

pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica”, a firma del Ministero dell’Istruzione, nonché di tutte le tabelle ivi allegare e relative alla classe di concorso di interesse della ricorrente, degli eventuali atti presupposti, se intesi in senso lesivo per la parte ricorrente, ivi compresi: il decreto ministeriale 3 settembre 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 15 ottobre 1982) e successive integrazioni, con il quale sono state determinate le previgenti classi di concorso a cattedre; 26. del DM n. 354/1998 avente ad oggetto “Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse”, ivi compresi pedissequa tabelle ed allegati, a firma del Ministero dell’Istruzione; 27. del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con l’impugnato decreto del Ministro dell’università scientifica e tecnologica e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, ivi comprese le eventuali tabelle ed allegati; 28. Del DM n. 22/2005 avente ad oggetto “Titoli e requisiti di accesso alle classi di abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado (lauree specialistiche/magistrali)”, a firma del Ministero dell’Università e della Ricerca, ivi comprese le relative tabelle, nonché degli eventuali atti presupposti, se intesi in senso lesivo per la parte ricorrente, ivi compresi: il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999, concernente l’autonomia didattica degli atenei ed, in particolare, l’art. 3 che individua i titoli di studio di I livello (laurea: L) e di II livello (laurea specialistica: LS) e il successivo decreto di modifica n. 270 del 22 ottobre 2004; i decreti ministeriali 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001 con i quali sono state determinate le classi delle lauree specialistiche; i decreti ministeriali 7 novembre 2003, art.1 e 18 maggio 2004, art.1, comma 6, lettera b, che prevedono le lauree specialistiche tra i titoli di accesso alle Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario

(S.S.I.S.); 29. del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, concernente l'equiparazione tra diplomi di laurea del pregresso ordinamento; 30. del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 31. Del DM del 28 novembre 2000 avente ad oggetto "Determinazione delle classi delle lauree specialistiche", a firma del Ministero dell'Università e della Ricerca, nonché degli eventuali atti presupposti, se intesi in senso lesivo per la parte ricorrente, ivi compresi: il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000) ed in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10; il decreto ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico disciplinari (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2000), e successiva rettifica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2000); 32. Nonché del decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000); 33. Del Decreto Interministeriale del 2 aprile 2001 avente ad oggetto "Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie", a firma del Ministero dell'Università e della Ricerca, ivi comprese i relativi allegati, nonché degli eventuali atti presupposti, se intesi in senso lesivo per la parte ricorrente, ivi compresi: il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 10; i decreti ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari; il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali;

34. Nonché del DM n. 81/2013 avente ad oggetto “Regolamento recante modifiche al decreto del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.”, a firma del Ministero dell’Università e della Ricerca; 35. il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, ed, in particolare, l’articolo 5, recante “scuola secondaria di I grado”; 36. il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente “regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma del citato articolo 64, comma 4, del decreto legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”; 37. il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente “regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma del citato articolo 64, comma 4, del decreto legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”; 38. il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente “regolamento recante norme per il riordino dei licei, a norma del citato articolo 64, comma 4, del decreto legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”; 39. Del decreto di rettifica n. 23 del 05/01/2022, a firma del Ministero dell’Istruzione, ed avente ad oggetto le Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”; 40. Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni pedissequo allegato e degli atti presupposti, ivi compreso: il decreto n. 201 del 20-04-2020, a firma del Ministero dell’Istruzione, ed avente ad oggetto “disposizioni concernenti i concorsi

ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”. 41. Nonché, ove occorra, del decreto di rettifica al bando, a firma del Ministero dell’Istruzione, GU n.5 del 18-1-2022, avente ad oggetto le disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado». 42. Nonché, ove occorra, della Nota prot. n. 7707 del 23 febbraio 2022, a firma del Dott. Filippo Serra, in qualità di Direttore p.t. del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, avente ad oggetto “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e di II grado – calendario delle prove scritte”, nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato; 43. Nonché, ove occorra, dell’Ordinanza n. 187/2021, del 21/06/2021, a firma del Ministero dell’Istruzione, avente ad oggetto Adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione dell’articolo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73; 44. Nonché, ove occorra, di tutti gli allegati ai predetti provvedimenti, tra cui le tabelle e le griglie di valutazione, tabelle dei titoli, note, e, comunque, di ogni eventuale altro atto allegato ai predetti provvedimenti e ad ogni provvedimento impugnato con il presente gravame, se intesi in senso lesivo; 45. Del DM 4 ottobre 2000 avente ad oggetto “Settori scientifico-disciplinari”, a firma del Ministero dell’Università e della ricerca nonché di tutti gli allegati ivi compresa la tabella di affinità dei crediti se è inteso nel senso di non riconoscere l’affinità tra MED in favore della classe di concorso di interesse della ricorrente. 46. Del DPR n. 117 del 2000 ove occorra, avente ad oggetto, Regolamento recante modifiche al regolamento 19 ottobre 1998, n. 390 concernente modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210, se inteso in senso lesivo per la

parte ricorrente; 47. Del DM n. 509/1999 avente ad oggetto “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”, a firma del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Martina Pendin;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario procedere con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso di interesse per la parte ricorrente;

ritenuti sussistenti i presupposti contemplati dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, per potersi procedere con la notificazione dei summenzionati motivi aggiunti mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito *web* dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 836/2019;

ritenuta altresì la necessità che l'amministrazione depositi una dettagliata relazione in cui precisi le ragioni dell'avvenuta esclusione di parte ricorrente, con particolare riferimento alla insufficienza dei titoli di studio dalla stessa posseduti ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale di cui trattasi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone:

- 1) l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione;
- 2) l'incombente istruttorio di cui in parte motiva a carico dell'amministrazione resistente.

Rinvia alla camera di consiglio del 9 maggio 2023 per il prosieguo.

La presente ordinanza sarà depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Saponi, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Daniele Profili

IL PRESIDENTE

Giuseppe Saponi

IL SEGRETARIO